SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 25 settembre 2008.

Strategia nazionale per il 2009-2013, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo.

08A07870

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2008, n. **170.**

Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000, e 21 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001;

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 1, comma 22-*bis*, che ha previsto l'istituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2006, con il quale è stato costituito il Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 e 5 dicembre 2006, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007, con i quali è stata costituita l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, denominata «Unità»;

Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007;

Vista la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 13 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge n. 246 del 2005;

Considerate le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Unità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Esperita la consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, presso il Tavolo permanente per la semplificazione, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per l'esame dello schema di regolamento lo scorso 4 dicembre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 aprile 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Art. 2.

Ambito di applicazione dell'AIR

l. La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa governativa.

Art. 3.

Organizzazione delle attività

l. Ciascuna amministrazione comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (di seguito «DAGL»), le modalità organizzative prescelte per il coordinamento e l'effettuazione delle attività connesse all'AIR e alla VIR di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

2. Per gli atti normativi che coinvolgono più amministrazioni, gli uffici competenti possono concordare l'effettuazione in comune dell'AIR, prevedendo anche che specifiche fasi o attività istruttorie del processo di analisi siano realizzate da una delle amministrazioni. In questo caso resta ferma la responsabilità delle singole amministrazioni circa i contenuti e le conclusioni dell'AIR di relativa competenza.

3. Nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito l'ufficio di livello dirigenziale generale «Analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione». Tale ufficio, ove non diversamente specificato, è competente all'effettuazione dei compiti e delle attività in materia di AIR e VIR deputati al DAGL.

4. Il DAGL è, in materia di AIR e VIR, il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario e internazionale.

Art. 4.

Metodi di analisi e modelli di AIR

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono determinati i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di AIR. Essi sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

2. In sede di prima applicazione, la relazione AIR è redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A.

Art. 5.

Svolgimento dell'istruttoria e fasi della consultazione

1. La redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6 è preceduta da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione.

2. L'istruttoria si svolge, in particolare, in conformità ai seguenti criteri:

a) proporzionalità;

b) flessibilità dei metodi di rilevazione dei dati;

c) trasparenza delle procedure e degli atti, finalizzata alla più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nell'iniziativa regolatoria, pur tenendo conto della portata del provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione legislativa.

3. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL - l'avvio dell'iniziativa istruttoria per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6, indicando uno o più referenti dell'attività.

4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali e le procedure della fase della consultazione.

Art. 6.

Contenuti della relazione AIR

1. L'amministrazione competente all'iniziativa normativa predispone un'apposita relazione AIR. Nel caso di atti deliberati dal Consiglio dei Ministri, la relazione è predisposta dall'amministrazione proponente.

2. La relazione AIR è articolata in distinte sezioni, che indicano:

a) la sequenza logica delle informazioni raccolte e organizzate dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa;

b) i risultati dell'analisi svolta e la giustificazione della scelta compiuta.

3. La relazione AIR, predisposta in conformità ai modelli di cui all'articolo 4, dà conto delle attività svolte al fine di derivare gli elementi essenziali dell'istruttoria e dell'attività conoscitiva svolta, e in particolare dei seguenti aspetti:

a) l'analisi del contesto in cui si colloca l'iniziativa normativa, con la descrizione delle esigenze e dei problemi affrontati nonché degli obiettivi perseguiti;

b) la descrizione delle informazioni utilizzate per lo svolgimento dell'analisi;

c) l'indicazione delle consultazioni effettuate, ai sensi di quanto disposto dal comma 5;

d) l'analisi dell'opzione di non intervento («opzione zero»);

e) la descrizione delle principali opzioni rilevanti di intervento, alternative a quella di non intervento, ivi compresa la descrizione dei diversi livelli normativi di intervento, evidenziando l'assoluta necessità dell'intervento normativo di livello primario;

f) l'analisi dell'opzione di intervento selezionata, con l'evidenziazione dei relativi vantaggi collettivi netti, l'analisi dei presupposti di natura giuridica, organizzativa, economico-sociale e l'indicazione degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti a carico di imprese e cittadini;

g) la stima dell'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato delle proposte regolatorie suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività d'impresa;

h) l'analisi delle conseguenze effettive delle norme in relazione ai processi di liberalizzazione e restituzione delle attività, anche economiche ed imprenditoriali, ai meccanismi della società aperta;

i) la stima dell'incidenza sull'ampliamento delle libertà assicurate ai soggetti dell'ordinamento giuridico;

l) la descrizione delle modalità previste per l'attuazione amministrativa dell'intervento di regolazione e per la sua effettiva conoscibilità e pubblicità;

m) la descrizione delle modalità del successivo monitoraggio dei suoi effetti e la previsione di eventuali meccanismi di revisione periodica.

4. In ogni caso, la relazione AIR deve indicare con chiarezza le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi.

5. La relazione AIR indica le modalità e i risultati delle consultazioni effettuate, oppure descrive le ragioni per cui non si è proceduto allo svolgimento di consultazioni con i soggetti e le categorie interessate.

6. La relazione AIR può essere resa pubblica dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa, anche nel corso di svolgimento del procedimento di formazione dell'atto normativo, anche mediante strumenti informatici o in una apposita sezione del sito Internet.

Art. 7.

Presentazione della relazione AIR

1. Le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9.

2. Il DAGL verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività svolte per l'AIR, e può richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti; esprime, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, le proprie valutazioni sulla relazione AIR.

3. Gli schemi degli atti normativi adottati dai singoli Ministri e dei provvedimenti normativi interministeriali sono corredati dalla relazione AIR, all'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Art. 8.

Ipotesi di esclusione dell'AIR

1. L'AIR non è effettuata per i seguenti atti normativi:

a) disegni di legge costituzionale;

b) atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;

c) disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che non comportino spese o istituzione di nuovi uffici.

Art. 9.

Casi di esenzione dall'AIR

1. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'esenzione dall'AIR, in particolare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti.

2. L'esenzione dall'AIR può essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.

3. In ogni caso, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

4. Si procede comunque alla effettuazione dell'AIR, anche nei casi di cui all'articolo 8, ove sia richiesto dalle Commissioni Parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione (di seguito «Comitato»).

Art. 10.

Verifica di impatto della regolamentazione (VIR)

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali e le procedure della VIR.

2. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di VIR.

Art. 11.

Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR

1. La relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, indica, partitamente:

a) il numero e i casi in cui l'AIR è stata effettuata;

b) il numero e i casi di esclusione e di esenzione;

c) le ipotesi in cui l'AIR è stata integrata o rinnovata, su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;

d) il numero e i casi in cui la VIR è stata effettuata.

2. La relazione dà conto delle metodologie applicate con riguardo alla stima dei vantaggi e degli svantaggi, nonché con riferimento alle procedure di consultazione seguite e alle scelte organizzative adottate dalle singole amministrazioni, con riguardo ai costi relativi, e alle attività formative attuate.

3. La relazione contiene, inoltre, gli opportuni riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR svolte dalle regioni e degli enti locali, dalle autorità indipendenti, dall'Unione europea, dalle organizzazioni internazionali e dagli ordinamenti esteri. La relazione indica le eventuali criticità delle procedure AIR e VIR eseguite a livello del governo nazionale e le possibili proposte migliorative. La relazione dà conto, infine, delle iniziative in materia di valutazione degli effetti preventivi e di verifica successiva degli atti normativi assunte in sede parlamentare.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione di cui all'articolo 3, per quanto di rispettiva competenza, fornisce al DAGL gli elementi informativi di cui ai commi 1, 2 e 3, inviando una relazione corredata dai documenti necessari. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.

5. Sulla base delle comunicazioni ricevute, il DAGL cura la predisposizione della relazione di cui al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 settembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte di conti il 23 ottobre 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 45

ALLEGATO A
(articolo 4)

Modello di relazione AIR

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

La sezione indica il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende soddisfare.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

B) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;

C) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;

D) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;

E) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

La sezione indica con precisione le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell'analisi.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

La sezione descrive le procedure di consultazione effettuate, indicando le modalità seguite ed i soggetti consultati. La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione 1, compresa la possibilità di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, diverse da quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi normative formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione, alla rilevanza e alla concreta attuabilità delle diverse opzioni presentate, al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

SEZIONE 5. LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, indicando:

A) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

B) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti;

C) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone

a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati legati agli OI dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

D) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

E) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

Tale sezione si applica esclusivamente con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività d'impresa.

La Sezione dà conto della coerenza e compatibilità dell'intervento con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, anche utilizzando delle apposite liste di controllo analitico («check lists») volte a prevenire possibili distorsioni della concorrenza derivanti dall'intervento di regolazione. Tali liste devono perlomeno dare conto in modo puntuale a domande quali:

la norma/regolazione limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso)?

la norma/regolazione riduce le possibilità competitive dei fornitori (restrizioni dell'attività)?

la norma/regolazione riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilità competitive)?

La Sezione illustra anche l'incidenza dell'intervento regolatorio e la sua rilevanza sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitività internazionale.

SEZIONE 7. LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

B) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

C) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

D) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005» è il seguente:

«Art. 14 *(Semplificazione della legislazione).* — 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce su supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dell'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'art. 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, dalle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera *c)*, a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998» è il seguente:

«2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59» è il seguente:

«Art. 6 *(Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi)*. — 1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'art. 12, comma 9.».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 (Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000.

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 (Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001.

— Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici» è il seguente:

«2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini».

— Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002, è il seguente:

«Art. 17 *(Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi)*. — 1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attività di coordinamento del Presidente ed assiste il sottosegretario alla Presidenza e il segretario generale in materia di attività normativa. Il Dipartimento assicura altresì alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare:

a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;

b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;

c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera *a)*, la qualità dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneità e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;

d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;

e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;

f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende all'applicazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;

h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;

i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo;

l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;

m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato; cura gli adempimenti connessi all'erogazione degli indennizzi in applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di equa ripartizione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile»; provvede al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza del Dipartimento;

n) cura i rapporti con le autorità amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione;

o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città, gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;

p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della Presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini;

q) svolge le attività di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal sottosegretario alla Presidenza o dal segretario generale.

2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:

a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonché nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;

b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno.

3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.

4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di dieci servizi.

5. Il dipartimento, altresì, si avvale di non più di otto unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.».

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è il seguente:

«Art. 1 *(Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione)*. — 1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;

lettere *b) - e)* (*soppresse*).

4. - 5. (*soppressi*).

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: "Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione".

7. - 12. (*soppressi*)».

— Il testo dell'art. 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», è il seguente:

«22-*bis*. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'art. 3, commi da 6-*duodecies* a 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 (Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2006.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 (Costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui all'art. 1, commi 22-*bis* e 22-*ter*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unità») e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006 (Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, riguardante la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità di regolazione, di cui all'art. 1, commi 22-*bis* e 22-*ter* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unità») sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007.

— Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera *a)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, è il seguente:

«2. All'Unità sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornire supporto generale al Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, di seguito denominato «Comitato», anche tramite la preparazione e l'istruttoria delle relative riunioni;».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007 (Costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2007.

Nota agli articoli 1; 3; 4:

— Per l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

08G0197

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2008.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 recante l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

Ritenuto necessario rivedere l'assetto organizzativo delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui è affidata la gestione delle risorse umane e delle risorse strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b*: il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane».

b) al comma 2, la lettera b-*bis)* è sostituita dalla seguente:

«b-*bis*: il Dipartimento per le risorse strumentali»;

c) al comma 6, le parole «Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane».

Art. 2.

1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

Dipartimento per le politiche dì gestione e di sviluppo delle risorse umane

1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane provvede alla programmazione delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane della Presidenza; all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alla cura delle istruttorie per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alle attività di studio, di analisi e di verifica di modelli di gestione e organizzazione delle risorse umane; alla cura degli affari generali e delle attività di carattere generale della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali. Il Dipartimento coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il Dipartimento provvede alla gestione dell'autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto.

2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All'ufficio

fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.

3. Il Dipartimento per le risorse umane si articola in non più di cinque uffici e non più di quattordici servizi.».

Art. 3.

1. L'art. 25-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 25-*bis*

Dipartimento per le risorse strumentali

1. Il Dipartimento per le risorse strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica e di telecomunicazione, nonché all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresì, alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate dell'Ufficio del Segretario generale. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza.

2. Il Dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche di natura informatica e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede altresì al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi e delle forniture di beni e servizi.

3. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. Il Dipartimento si articola in non più di 2 uffici e in non più di 6 servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.».

Art. 4.

1. Al secondo capoverso dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, le parole «nove ulteriori unità» sono sostituite dalle parole «otto ulteriori unità» e le parole «tredici ulteriori unità» sono sostituite dalle parole «undici ulteriori unità».

2. Al terzo capoverso dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche le parole «nove e tredici unità» sono sostituite dalle parole «otto e undici unità».

Art. 5.

1. Con successivo decreto del Segretario generale si provvederà a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane e del Dipartimento per le risorse strumentali.

2. L'attuale organizzazione delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, i compiti che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, e successive modifiche, citato in premesse attribuisce al Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici e all'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili si intendono attribuiti, per quanto di rispettiva competenza, al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane ed al Dipartimento per le risorse strumentali.

4. All'art. 1 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», le parole «il capo dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili» sono sostituite con le seguenti «il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2008

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 377

08A07981

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° aprile 2002/2009, 1° ottobre 2002/2009, relativi alle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2008 e scadenza 1° aprile 2009.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.431.390.000,00;

n. 13384/382 del 28 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.789.827.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2008 e scadenza 1° aprile 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2008, relative ai suddetti certificati di credito.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° aprile 2009, è accertato nella misura del:

2,25% per i CCT 1°. 4.2002/2009, (codice titolo IT0003263115), cedola n. 14;

2,25% per i CCT 1°. 10.2002/2009, (codice titolo IT0003384903), cedola n. 13.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore: CANNATA

08A08000

DECRETO 27 ottobre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 63.990 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 2008, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2008.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2008, entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2008.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2010, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 settembre 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A08001

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 ottobre 2008.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 21 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Vista la designazione prot. n. 818 del 14 ottobre 2008 della Confcommercio di Chieti;

Decreta:

Il dott. Gianleucio Palena, nato il 16 ottobre 1951 ad Atessa è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. D'Andrea Michele.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 20 ottobre 2008

Il direttore provinciale: DE PAULIS

08A07982

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 settembre 2008.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Salus II», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452, con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «Salus II» affidataria di lavori socialmente utili con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il decreto 23 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'interno con il quale Rossini Vincenzo è stato nominato commissario governativo della sopra citata società cooperativa;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di Rossini Vincenzo con Costanzo Vincenzo;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

Il brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri, in congedo, Costanzo Vincenzo nato a Frattamaggiore (Napoli) il 29 maggio 1953 e residente in via F. Turati, n. 31 Grumo Nevano (Napoli) codice fiscale CSTVCN53E29D789R è nominato commissario governativo della società cooperativa «Salus II», con sede in Napoli, del codice fiscale 04105570636, in sostituzione di Rossini Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

08A07895

DECRETO 19 settembre 2008.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop III», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452, con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «Manutencoop III» affidataria di lavori socialmente utili, con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il decreto 14 febbraio 1992 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale D'Ambrosio Vincenzo è stato nominato commissario governativo della sopra citata società cooperativa;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. n. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di D'Ambrosio Vincenzo con Narciso Mario;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

L'ispettore superiore della polizia di Stato, in pensione, Narciso Mario, nato a Napoli il 3 gennaio 1954 e residente in vico 2° Porta Piccola a Montecalvario (Napoli) C.F. NRCMRA54A03F839F è nominato commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop III», con sede in Napoli, C.F. 04514550633, in sostituzione di D'Ambrosio Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

08A07908

DECRETO 19 settembre 2008.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop II», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «Manutencoop II» affidataria di lavori socialmente utili con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il provvedimento del 17 settembre 2001 con cui il commissario coordinatore affidava la gestione temporanea della sopra citata società cooperativa al M.M. D'Ambrosio Vincenzo;

Visto il provvedimento del 25 marzo 2008 con cui il commissario coordinatore affidava la gestione tempo-

ranea della stessa società cooperativa al commissario governativo M.M. Rossini Vincenzo in sostituzione di D'Ambrosio Vincenzo;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di Rossini Vincenzo con Costanzo Vincenzo;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

Il brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri, in congedo, Costanzo Vincenzo nato a Frattamaggiore (Napoli) il 29 maggio 1953 e residente in via F. Turati, n. 31 Grumo Nevano (Napoli) codice fiscale CSTVCN53E29D789R è nominato commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop II», con sede in Napoli, codice fiscale 04514530635, in sostituzione di Rossini Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

08A07902

DECRETO 1° ottobre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Service & Co. società cooperativa o in sigla Service & Co. S.C.», in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 maggio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Service & Co. società cooperativa o in sigla Service & Co. S.C.», in liquidazione, con sede in Pesaro (codice fiscale 01477970410) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuliano Cesarini, nato a Fossombrone (Pesaro) l'11 giugno 1959, con studio in Fossombrone (Pesaro) via Fermi n. 52, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07877

DECRETO 1° ottobre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Servizi logistica integrati S.c.r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 luglio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Servizi logistica integrati S.c.r.l.», con sede in Firenze (codice fiscale 02301890485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Alessandro Vignani, nato ad Arezzo il 23 agosto 1955 domiciliato in Arezzo, via Vittorio Veneto n. 95, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07878

DECRETO 2 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «L'Arco Magno Soc. Coop. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 7 aprile 2006 dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli art. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «L'Arco Magno - Soc. coop. a r.l.» con sede in Napoli, costituita in data 4 settembre 1980, con atto a rogito del notaio Claudio Trinchillo, n. REA 328463 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mezzaro Fabrizio, nato a Napoli il 3 settembre 1971, con studio in Napoli, via G. Giordano Orsini 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decrteto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07890

DECRETO 2 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Gargano Service società cooperativa a r.l.», in San Giovanni Rotondo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 7 aprile 2006 dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septies*decies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Gargano Service - Società cooperativa a r.l.» con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita a in data 22 ottobre 1996, con atto a rogito del notaio dott. Pasquale De Candia di Carpino (Foggia), n. REA 178785 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Angelo Andriulo, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 16 aprile 1950, con studio in Francavilla Fontana (Brindisi), via Togliatti 59, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decrteto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07891

DECRETO 2 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Verdechiaro - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione in data 22 gennaio 2007, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Verdechiaro - Piccola società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Lecce, costituita in data 22 febbraio 2001, n. REA LE-227502, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Zocchi, nato a Nociglia (Lecce) il 2 marzo 1970, residente in San Cassiano (Lecce), via Circonvallazione n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07904

DECRETO 2 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «The world transport piccola società cooperativa a r.l.», in Sant'Antonio Abate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione in data 3 giugno 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicati;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «The world transport piccola società a r.l» con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli), costituita in data 6 giugno 2001, con atto a rogito del notaio dott. Aniello Calabrese di Pagani (Salerno), n. REA NA-659539, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Nuzzo Gavino, nato a Camposano (Napoli), il 22 dicembre 1966, residente in Camposano (Napoli), via Madonnella n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07905

DECRETO 2 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Clean service - Piccola società cooperativa a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste e risultanze dell'ispezione effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive in data 15 dicembre 2006 e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenutoconto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Clean service - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 17 gennaio 2001, con atto a rogito del notaio dott.ssa Alba Mazzeo, n. REA 223038 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Fabrizio D'Addario, nato a Bari, il 25 febbraio 1967, con studio in Bari, via Rodolfo Redi n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07894

DECRETO 7 ottobre 2008.

Scioglimento della cooperativa «Piccola società cooperativa S.I.P. - Servizi industriali piemontesi a r.l.», in Curino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione in data 6 ottobre 2006, effettuata dal revisore incaricato dall'Associazione generale delle cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Piccola società cooperativa S.I.P. - Servizi industriali piemontesi a r.l.», con sede in Curino (Biella), costituita in data 1º aprile 1998, con atto a rogitò del notaio dott. Filippo Perna di Borgosesia (Vercelli), n. REA BI-173370, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Marchiori, nato a Torino, il 29 luglio 1962, con studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 78, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07893

DECRETO 9 ottobre 2008.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «La Vittoria III», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «La Vittoria III» affidataria di lavori socialmente utili con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il decreto 26 ottobre 1993 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale il M.M. D'Ambrosio Vincenzo è stato nominato commissario governativo della sopra citata società cooperativa;

Visto il provvedimento del commissario coordinatore dell'11 dicembre 2006 con il quale è stata affidata la gestione temporanea della società cooperativa «La Vittoria III» al commissario governativo M.M. Blasini Antonio in sostituzione del dimissionario D'Ambrosio Vincenzo;

Visto il provvedimento del commissario coordinatore del 17 maggio 2007 con il quale è stata affidata la gestione temporanea della suddetta società cooperativa al M.A. Rossini Vincenzo in sostituzione di Blasini Antonio, dimissionario;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di Rossini Vincenzo con Costanzo Vincenzo;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

Il brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri, in congedo, Vincenzo nato a Frattamaggiore (Napoli) il 29 maggio 1953 e residente Turati n. 31 Grumo Nevano (Napoli) del codice fiscale CSTVCN53E29D789R è nominato commissario governativo della società cooperativa «La Vittoria III», con sede in Napoli, codice fiscale 04504850639, in sostituzione di Rossini Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

08A07896

DECRETO 9 ottobre 2008.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «La Democratica IV», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «La Democratica IV» affidataria di lavori socialmente utili con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il decreto 30 dicembre del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale Bianco Francesco è stato nominato commissario governativo della sopra citata società cooperativa;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di Bianco Francesco con Damiano Lorenzo;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

Il M.M. dell'Arma dei Carabinieri, in congedo, Damiano Lorenzo nato a Montesarchio (Benevento) il 9 novembre 1933 e residente in via Panoramica n. 89, Monte di Procida (Napoli), codice fiscale DMNLNZ33S09F636U è nominato commissario governativo della società cooperativa «La Democratica IV», con sede in Napoli, codice fiscale 04497100638, in sostituzione di Bianco Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

08A07897

DECRETO 9 ottobre 2008.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «La Nascente», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «La Nascente» affidataria di lavori socialmente utili con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale ed è stato nominato commissario governativo il M.M. Sossio Liccardo;

Visto il decreto 14 febbraio 1992 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno con il quale il M.M. D'Urso Andrea è stato nominato commissario governativo della sopra citata società cooperativa in sostituzione di Sossio Liccardo;

Tenuto conto delle dimissioni presentate dal commissario D'Urso Andrea;

Visto il provvedimento del 18 luglio 2008 con il quale il commissario coordinatore ha conferito la gestione temporanea della società cooperativa «La Nascente» al commissario governativo Cerotto Raffaele in sostituzione di D'Urso Andrea;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di D'Urso Andrea con Narcisio Mario;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

L'ispettore superiore della Polizia di Stato, in pensione, Narciso Mario, nato a Napoli il 3 gennaio 1954 e residente in vico 2° Porta Piccola a Montecalvario (Napoli) codice fiscale NRCMRA54A03F839F è nominato commissario governativo dllaa società cooperativa «La Nascente», con sede in Napoli, codice fiscale 04498030636, in sostituzione di D'Urso Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

08A07898

DECRETO 9 ottobre 2008.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Salus IV», in Napoli.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 convertito con modificazioni in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «Salus IV» affidataria di lavori socialmente utili con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il decreto 17 giugno 1992 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno con il quale il M.M. Bove Tommaso è stato nominato commissario governativo della sopra citata società cooperativa;

Visto il provvedimento del commissario coordinatore del 4 agosto 2005 con il quale è stata conferita la gestione temporanea della società cooperativa «Salus IV» al commissario governativo Blasini Antonio in sostituzione di Bove Tommaso, deceduto;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di Blasini Antonio, dimissionario, con Capasso Salvatore;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

Il brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, in congedo, Capasso Salvatore nato a Frattamaggiore (Napoli) il 15 luglio 1955 ed ivi residente in I traversa P.M. Vergara, n. 10, c.f. CPSSVT55L15D789I è nominato commissario governativo della società cooperativa «Salus IV», con sede in Napoli, c.f. 04109710634, in sostituzione di Blasini Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

08A07901

DECRETO 9 ottobre 2008.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «La Vincente III», in Napoli.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «La Vincente III» affidataria di lavori socialmente utili con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il decreto 14 febbraio 1992 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno con il quale Bianco Francesco è stato nominato commissario governativo della sopra citata società cooperativa;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di Bianco Francesco con Narciso Mario;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

L'ispettore superiore della polizia di Stato, in pensione, Narcisio Mario, nato a Napoli il 3 gennaio 1954 e residente in vico 2º Porta Piccola a Montecalvario (Napoli) codice fiscale NRCMRA54A03F839F è nominato commissario governativo della società cooperativa «La Vincente III», con sede in Napoli, codice fiscale 04504890635, in sostituzione di Bianco Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

08A07903

DECRETO 9 ottobre 2008.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «La Democratica V», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «La Democratica V» affidataria di lavori socialmente utili, con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il provvedimento del commissario coordinatore del 17 settembre 2001 con il quale il M.M. Bianco Francesco è stato incaricato della gestione temporanea della sopra specificata società cooperativa in sostituzione del commissario governativo deceduto M.M. Vassallo Antonio;

Visto il provvedimento del commissario coordinatore del 31 dicembre 2002 con il quale il M.M. Bianco Francesco è stato sostituito con il M.M. Blasini Antonio;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. 1944/S.C.G.F. della prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di Blasini Antonio, dimissionario, con Capasso Salvatore;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

Il brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, in congedo, Capasso Salvatore nato a Frattamaggiore (Napoli) il 15 luglio 1955 ed ivi residente in I traversa P.M. Vergara, n. 10, C.F. CPSSVT55L15D789I è nominato commissario governativo della società cooperativa «La Democratica V», con sede in Napoli, C.F. 04497170631, in sostituzione di Blasini Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

08A07906

DECRETO 9 ottobre 2008.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop I», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «Manutencoop I» affidataria di lavori socialmente utili con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il decreto 17 giugno 1992 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno con il quale il M.M. Blasini Antonio è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop I»;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. n. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di Blasini Antonio, dimissionario, con Capasso Salvatore;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

Il brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, in congedo, Capasso Salvatore nato a Frattamaggiore (Napoli) il 15 luglio 1955 ed ivi residente in I traversa P.M. Vergara, n. 10, C.F. CPSSVT55L15D789I è nominato commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop I», con sede in Napoli, C.F. 04514570631, in sostituzione di Blasini Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

08A07907

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2008.

Designazione dell'unica autorità competente incaricata delle comunicazioni con la Commissione CE, riguardanti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, le loro associazioni e i gruppi di produttori, nonché dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia nazionale, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1 e dell'allegato VII, punto 4 del regolamento (CE) n. 1580/2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, integrato, con regolamento (CE) n. 361/2008 del 14 aprile 2008, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 con effetto a decorrere dal 1º luglio 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007;

Visto l'art. 99, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, che fa obbligo agli Stati membri di designare un'unica autorità competente incaricata delle comunicazioni fra la Commissione e lo Stato membro, riguardanti le organizzazioni di produttori (OP) i gruppi di produttori (GP) e le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);

Visti i paragrafi 2 e 3 del citato art. 99 e l'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1580/2007, che indicano le informazioni obbligatorie da comunicare alla Commissione CE, in conformità alle procedure e nel rispetto dei termini ivi indicati, come richiamati all'art. 148 dello stesso regolamento (CE) n. 1580/2007, nonché le comunicazioni disposte per il comparto ortofrutticolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visti gli articoli 57 e 58, paragrafo 1, del richiamato regolamento (CE) n. 1580/2007 che fanno obbligo agli Stati membri di elaborare la strategia nazionale e la disciplina ambientale, in essa incorporata, applicabili ai programmi operativi, nonché di designare, ai sensi dell'allegato VII, punto 4 del medesimo regolamento, l'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della suddetta Strategia nazionale;

Considerato che l'AGEA è l'autorità competente responsabile dell'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo e dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli, nonché dispone, tramite il SIAN, dei dati concernenti l'attività delle OP, delle AOP e dei GP, nonché delle informazioni riguardanti i regimi comunitari di aiuto applicati al comparto dell'ortofrutta;

Ritenuto, pertanto, di designare l'AGEA quale autorità unica competente per le comunicazioni alla Commissione CE, nonché quale autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia nazionale e della Disciplina ambientale;

Ritenuto, altresì, necessario che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché le Regioni e Province autonome, per l'assolvimento delle proprie funzioni, siano anche essi destinatari del flusso delle informazioni gestite e comunicate dall'autorità all'uopo designata;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Autorità incaricata delle comunicazioni

1. In attuazione dell'art. 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007, l'AGEA è designata quale unica autorità competente incaricata delle comunicazioni alla Commissione CE, riguardanti le organizzazioni di produttori (OP), i gruppi di produttori (GP) e le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP).

2. L'AGEA trasmette alla Commissione CE le informazioni indicate ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 99 e all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1580/2007, nonché ogni altra informazione da comunicare alla medesima Commissione, concernente le OP, le AOP e i GP, in conformità alle procedure e nel rispetto dei termini ivi indicati, come richiamati all'art. 148 dello stesso regolamento (CE) n. 1580/2007, nonché le comunicazioni disposte per il compatto ortofrutticolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA le informazioni di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità e termini definiti dalla medesima AGEA

4. L'AGEA trasmetterà copia delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, anche in formato elettronico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni e province autonome.

Art. 2.

Autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia nazionale

1. In attuazione dell'art. 57 e dell'allegato VII, punto 4, del regolamento (CE) n. 1580/2007, l'AGEA è designata quale autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia nazionale e della Disciplina ambientale, in essa incorporata, adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e applicabili ai programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate dall'AGEA con propri provvedimenti, concordati in conformità alle disposizioni recate dalla medesima Strategia nazionale con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 69

08A07915

DECRETO 25 settembre 2008.

Proroga dei termini per la presentazione dei programmi operativi e delle relative modifiche da parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, integrato, con regolamento (CE) n. 361/2008 del 14 aprile 2008, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 con effetto a decorrere dal 1° luglio 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007;

Visti gli articoli 64 e 66 del citato regolamento (CE) n. 1580/2007 che stabiliscono che entro il 15 settembre di ogni anno le organizzazioni di produttori presentano per l'approvazione, rispettivamente, i programmi operativi e le modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi;

Visto l'art. 57 del citato regolamento (CE) n. 1580/2007 che impone dal 1° gennaio 2009 l'elaborazione e l'adozione di una Strategia nazionale anteriormente alla presentazione dei medesimi programmi operativi;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Vista la circolare ministeriale n. 11380 del 25 giugno 2008 recante «Attuazione della nuova OCM ortofrutta. Disposizioni nazionali relative al periodo transitorio» , con la quale è stato disposto, tra l'altro, che per il 2008, le modifiche in corso di opera, previste dall'art. 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007, nonché quelle finalizzate ad adeguare i programmi operativi alla nuova normativa comunitaria, devono essere presentate entro il 15 settembre 2008.

Considerato che la richiamata Strategia nazionale, applicabile dal 1° gennaio 2009, che deve contenere, tra l'altro, le disposizioni nazionali necessarie alla stesura dei programmi operativi per il 2009, non è stata ancora adottata;

Ritenuto, pertanto, necessario, concedere alle organizzazioni di produttori, un ulteriore margine di tempo, prorogando dal 15 settembre al 20 ottobre 2008, il termine per la presentazione dei programmi operativi per il 2009, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 1580/2007, nonché delle modifiche dei programmi operativi per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 66 del medesimo regolamento, o per l'annualità in corso di realizzazione nel 2008, ai sensi dell'art. 67 dello stesso regolamento, atteso che i citati articoli consentono agli Stati membri di differire la data del 15 settembre;

Considerato che la proroga al 20 ottobre del termine del 15 settembre, comporta una riduzione del tempo a disposizione per gli adempimenti di competenza delle regioni e delle province autonome e, pertanto, è opportuno che le organizzazioni di produttori non ancora riconosciute, che intendano realizzare un programma operativo a decorrere dal 1° gennaio 2009, presentino la domanda di riconoscimento, completa di tutta la documentazione prevista dalle disposizioni nazionali e regionali, al più tardi entro il 15 settembre 2008;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione dei programmi operativi e delle relative modifiche

1. Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute, che intendono realizzare un programma operativo pluriennale a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 1580/2007, presentano, per l'approvazione, il suddetto programma operativo, completo e conforme, alle Regioni e alle Province autonome competenti, entro il 20 ottobre 2008.

2. Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute, che intendono modificare un programma operativo per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 66 del regolamento (CE) n. 1580/2007, o apportare una modifica all'annualità in corso di realizzazione nel 2008, ai sensi dell'art. 67 del medesimo regolamento, presentano, per l'approvazione, i suddetti programmi modificati, completi e conformi, alle Regioni e alle Province autonome competenti, entro il 20 ottobre 2008.

3. Le organizzazioni di produttori non ancora riconosciute, che intendono realizzare un programma operativo a decorrere dal 1° gennaio 2009, presentano la domanda di riconoscimento, completa di tutta la documentazione prevista dalle disposizioni nazionali e regionali, entro il 15 settembre 2008. Il relativo programma operativo, completo e conforme, e presentato entro il 20 ottobre 2008.

4. Le Regioni e le Province autonome adottano una decisione sui programmi operativi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 entro il 20 gennaio 2009, ai sensi degli articoli 65, paragrafo 2 e 66 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1580/2007.

5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano limitatamente all'anno 2008 ed ogni riferimento fatto alle organizzazioni di produttori va inteso anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Roma, 25 settembre 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 68

08A07940

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 settembre 2008.

Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva. (Deliberazione n. 211/08/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 settembre 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002, le cui disposizioni, così modificate, sono conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante adozione del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite e le sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la «Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza Frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva»;

Vista la lettera della Commissione europea n. D(2007) 809549 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto «Dossier 2007/2110: monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla direttiva 97/36/CE (direttiva "Televisione senza Frontiere") relativa alla pubblicità televisiva e alle televendite» e la lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 12 dicembre 2007 relativa ad alcune infrazioni concernenti la direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla direttiva 97/36/CE;

Vista la proposta di documento di autodisciplina relativo alle modalità di collocazione della pubblicità nei palinsesti televisivi elaborato dalle società Mediaset S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A., e trasmesso, nella sua ultima versione, con nota pervenuta in data 11 luglio 2007, acquisita al n. prot. 45127;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997 l'Autorità, in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge;

Ritenuto che la predetta potestà regolamentare include altresì la facoltà di adottare criteri interpretativi intesi a una più corretta applicazione delle disposizioni normative primarie e secondarie disciplinanti la materia della pubblicità;

Ritenuta l'opportunità di chiarire i criteri concreti utilizzati dall'Autorità nell'applicazione di alcune disposizioni nazionali vigenti in materia di pubblicità televisiva nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio della programmazione televisiva e di vigilanza sull'osservanza delle predette disposizioni, allo specifico fine di rafforzare la certezza giuridica a vantaggio degli operatori esercenti l'attività di diffusione televisiva e dei consumatori;

Ritenuta, in particolare, l'esigenza di fornire chiarimenti interpretativi relativamente all'ambito di applicazione della nozione di autopromozione, alla individuazione dei programmi composti di parti autonome (articolo 37, comma 2, Testo unico della radiotelevisione), al regime delle interruzioni delle opere audiovisive e dei lungometraggi cinematografici (art. 37, comma 4, Testo unico della radiotelevisione), alla disciplina applicativa delle inserzioni pubblicitarie nel corso di trasmissioni sportive (c.d. minispot), avuto specifico riguardo alla trasmissione delle partite di calcio (art. 4, comma 5, Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite), e alla qualificazione di nuove forme di messaggi promozionali costituite da sovraimpressioni animate;

Rilevato che l'art. 2 del testo unico della radiotelevisione, alla lettera *bb)* definisce come autopromozione gli «annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai "prodotti" collaterali da questi direttamente derivati», alla lettera *q)* definisce come emittente la persona giuridica «titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette» e alla lettera *d)* definisce come fornitore di contenuti il soggetto «che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati»;

Ritenuto, sulla base della lettura combinata delle definizioni richiamate, che rientrino nella menzionata nozione di autopromozione tutti gli annunci relativi ai programmi diffusi sulle varie piattaforme, e ai prodotti collaterali da essi direttamente derivati, riconducibili alla responsabilità editoriale di un'emittente o di un fornitore di contenuti, indipendentemente dal canale su cui sono mandati in onda;

Rilevato, in particolare, che l'applicazione della disposizione contenuta all'art. 37, comma 2, del testo unico della radiotelevisione («Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli») richiede una opportuna specificazione intesa alla individuazione nei casi concreti delle parti autonome di cui si compongono i programmi soggetti alla applicazione della citata disposizione;

Ritenuto che la previsione contenuta a tale riguardo nella proposta di documento di autodisciplina relativo alle modalità di collocazione della pubblicità nei palinsesti televisivi, in particolare nell'ultima versione adeguata ai rilievi e alle indicazioni espresse dall'Autorità, là dove individua fra i requisiti dei programmi composti di parti autonome la durata rilevante del programma, la distinzione, la completezza, la congrua durata e la identificabilità da parte del telespettatore dei singoli sottoinsiemi costituenti parti autonome, sia sostanzialmente aderente al dettato normativo, in quanto la precisa definizione di «parte autonoma» vale a individuare preventivamente l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 37, comma 2, citato, nella sua portata derogatoria rispetto alla norma «residuale» contenuta al comma 5 del medesimo art. 37 (c.d. regola dei venti minuti);

Considerato, quanto alle opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora del 12 dicembre 2007 relativa ad alcune infrazioni concernenti la direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla direttiva 97/36/CE, l'inserimento di programmi accompagnati da inserzioni pubblicitarie nell'intervallo tra i tempi delle opere audiovisive costituisce una prassi allo stato non vietata dall'attuale disciplina delle trasmissioni televisive, ma che l'esclusione delle inserzioni pubblicitarie collocate in tale intervallo dal computo delle interruzioni complessivamente consentite nella trasmissione dell'opera audiovisiva può avvenire soltanto ove le parti o i tempi tra i quali si colloca la trasmissione pubblicitaria siano considerate come indipendenti sotto il profilo della durata programmata e del numero di interruzioni che conseguentemente sono consentite;

Ritenuto, pertanto, aderente alla lettera delle disposizioni europee e nazionali, oltre che ragionevole alla luce della prassi commerciale ormai invalsa in materia, l'adozione di un criterio applicativo della disposizione recante disciplina delle interruzioni pubblicitarie delle opere audiovisive che presupponga il calcolo della durata programmata per singola parte o tempo secondo le modalità praticate, di norma, nel circuito

cinematografico per la visione dei lungometraggi, e che tale durata programmata delle parti indipendentemente considerate costituisca conseguentemente la base per il calcolo delle interruzioni pubblicitarie ammesse secondo il disposto dell'art. 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione;

Rilevato che in tema di inserimento dei «minispot» nel corso delle partite di calcio, relativamente alla valutazione della suscettibilità di recupero degli arresti di gioco in cui la pubblicità è collocata, persiste un margine di incertezza nella individuazione degli «arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo» legato alla difficoltà di apprezzamento delle interruzioni delle azioni di gioco suscettibili di recupero anche in base alle regolamentazioni vigenti della competizione sportiva, tenuto conto che il concreto recupero del tempo di gioco è suscettibile di applicazione differenziata e anche con riferimento a eventi non esplicitamente ricompresi nella elencazione della normativa sportiva italiana e internazionale, avuto riguardo alla inclusione di «ogni altra causa» fra gli eventi interruttivi suscettibili di determinare l'arbitro a concedere il recupero;

Ritenuto che la previsione contenuta a tale riguardo nella proposta di documento di autodisciplina relativo alle modalità di collocazione della pubblicità nei palinsesti televisivi, là dove stabilisce che la pubblicità possa essere inserita solo nel caso di situazioni che, secondo i regolamenti ufficiali delle varie competizioni calcistiche, determinano per l'arbitro l'obbligo di disporre il recupero del tempo, appaia sostanzialmente rispettosa della normativa comunitaria e nazionale, in quanto da un lato tiene espressamente conto delle situazioni «tipizzate» di recupero del tempo di gioco, quali sostituzioni, accertamento degli infortuni dei calciatori e trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno di gioco, e d'altro lato, nell'identificare i casi di recupero del tempo rimessi alla discrezionalità arbitrale, quali «manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo» e «ogni altra causa», fa esplicito e diretto riferimento alle indicazioni recate dalla «guida pratica» della Associazione Italiana Arbitri;

Rilevato, infine, relativamente all'evento pubblicitario costituito da una «sovrimpressione animata», caratterizzata dalla contemporaneità di trasmissione, e di sovrapposizione, al programma televisivo, in alcuni casi denominata commercialmente INLOGO, che pur se tale evento pubblicitario non interrompe il programma sul quale insiste, ma è contemporaneo allo stesso, allo stato difettano previsioni normative di sicura applicazione, e l'unico riferimento è costituito dalla Comunicazione interpretativa della Commissione europea con riguardo alla tecnica dello «schermo diviso», secondo la quale essa «41... consiste nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario.», e « 3.1.1. - 44... nella misura in cui la tecnica dello schermo diviso serve a diffondere messaggi pubblicitari, deve essere trattata, ai fini della direttiva, nello stesso modo di qualunque altro messaggio pubblicitario»;

Ritenuto, pertanto, che l'evento pubblicitario costituito dalla sovraimpressione animata possa legittimamente essere trasmesso a condizione della sua assimilazione alla disciplina del c.d. schermo diviso, la cui applicabilità, valutata caso per caso, comporta una totale assimilazione della nuova forma pubblicitaria alla disciplina degli spot, per quanto concerne l'identificabilità, l'assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero, il posizionamento e la distanza rispetto agli altri eventi pubblicitari, fatta salva a tale proposito l'esigenza di una valutazione caso per caso legata alla preminente esigenza di tutela dell'integrità dell'opera in cui tale pubblicità è inserita;

Ravvisata l'opportunità di assegnare un termine congruo affinché le emittenti televisive e i fornitori di contenuti adeguino i propri comportamenti ai chiarimenti interpretativi forniti;

Ritenuto, per l'effetto, ragionevole, stabilire nel 1° gennaio 2009 la data di entrata in vigore della presente comunicazione interpretativa;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva riportata nell'allegato *A* alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. L'Autorità conforma l'esercizio delle funzioni di monitoraggio della programmazione televisiva e di vigilanza sull'osservanza delle relative disposizioni in materia di pubblicità televisiva espressamente indicate ai criteri specificati nella comunicazione interpretativa.

3. La comunicazione interpretativa di cui al comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 24 settembre 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI - LAURIA

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 211/08/CSP del 24 settembre 2008

COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA A TALUNI ASPETTI DELLA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ TELEVISIVA

Art. 1.

Autopromozione

1. Sono ricondotti nella nozione di «autopromozione», e nella relativa disciplina, gli annunci relativi ai programmi diffusi sulle varie piattaforme, o ai prodotti collaterali da essi direttamente derivati, riconducibili alla responsabilità editoriale di un'emittente o di un fornitore di contenuti, indipendentemente dal canale in cui i messaggi pubblicitari sono mandati in onda.

Art. 2.

Programmi composti di parti autonome di cui all'art. 37, comma 2, del testo unico della radiotelevisione

1. Si considerano «composti di parti autonome» i programmi strutturalmente composti da parti che il telespettatore può identificare come sottoinsiemi distinti e completi rispetto all'insieme del programma.

2. Sono considerate «autonome» esclusivamente le parti del programma che il telespettatore può identificare come sottoinsiemi distinti e completi rispetto all'insieme del programma, e il cui contenuto comunicativo può essere apprezzato in modo compiuto, a prescindere dalla visione delle parti che le hanno precedute e di quelle che le seguiranno, purché di durata congrua rispetto alla complessiva durata e alla natura del programma.

3. Per agevolare la percezione, da parte del telespettatore, della discontinuità tra una parte e l'altra del programma, le emittenti adotteranno elementi identificativi sonori, visivi o grafici quali sigle, «stacchetti», avvisi da parte del conduttore o altri mezzi idonei allo scopo.

Art. 3.

Interruzione di opere audiovisive e lungometraggi cinematografici di cui all'art. 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione

1. Ai fini della disciplina delle interruzioni pubblicitarie di cui all'art. 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, secondo le modalità praticate, di norma, nel circuito cinematografico, possono essere trasmesse in parti programmate in modo indipendente.

2. In tal caso, gli inserti pubblicitari nell'intervallo tra le parti non verranno considerati ai fini del calcolo del numero di interruzioni consentite dal citato art. 37, comma 4.

3. In caso di programmazione per parti separate e indipendenti, la durata programmata utile alla determinazione del numero di interruzioni consentite ai sensi della citata disposizione deve essere calcolata separatamente per ciascuna parte programmata in modo indipendente, escludendosi da tale computo la durata dell'intervallo e di quanto - pubblicità, eventuali programmi - in esso contenuto, e conseguentemente il numero delle interruzioni consentite sarà calcolato separatamente per ciascuna parte programmata in modo indipendente.

Art. 4.

Inserzioni pubblicitarie nei programmi sportivi di cui all'art. 4, comma 5, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite

1. Ai fini della identificazione degli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo complessivo di una competizione sportiva, in occasione dei quali è consentito ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 come successivamente modificato e integrato, si ha riferimento a quanto disposto dai regolamenti ufficiali, nazionali e internazionali, della singola disciplina sportiva.

2. Fermo il divieto di interruzione della visione dell'azione sportiva, di cui al citato art. 4, comma 5, la pubblicità potrà essere inserita soltanto nelle situazioni di arresto di gioco che, in base ai regolamenti ufficiali delle specifiche discipline sportive, alternativamente o determinino l'obbligo, per l'arbitro, di disporre il recupero del tempo, ovvero, in presenza di discrezionalità arbitrale, siano caratterizzate da elementi che, in base alle concrete modalità di accadimento dell'evento interruttivo e al contesto di ciascuna singola competizione sportiva, inducano l'emittente a ritenere secondo un criterio di ragionevole prevedibilità che al termine del tempo di durata della competizione l'arbitro disponga il recupero del tempo di arresto di gioco.

3. Con specifico riguardo alle partite di calcio, in attuazione dei criteri di cui ai punti precedenti, la pubblicità potrà essere inserita in presenza degli eventi interruttivi che, a norma dell'art. 7 del Regolamento ufficiale del gioco del calcio, obbligano l'arbitro al recupero del tempo di arresto di gioco, ossia:

a) le sostituzioni;

b) l'accertamento degli infortuni dei calciatori, anche senza l'ingresso in campo del personale sanitario;

c) il trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno di gioco.

4. Ai fini della identificazione dei casi di recupero del tempo di arresto di gioco rimessi dal citato Regolamento alla discrezionalità arbitrale, quali «manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo», «ogni altra causa», dovrà essere fatto riferimento alle indicazioni fornite al proposito dalla «guida pratica» della Associazione Italiana Arbitri.

Art. 5.

Sovrimpressioni animate

1. La sovrimpressione animata, caratterizzata da contemporaneità di trasmissione e sovrapposizione rispetto al programma televisivo in cui è inserita, consistendo nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario, in analogia alla tecnica del c.d. schermo diviso o ripartito, considerato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza Frontiere» riguardanti la pubblicità televisiva al punto 3.1. (par. 44-56), può essere legittimamente trasmessa alle condizioni poste dalla citata Comunicazione per lo schermo diviso, in quanto anche tale sovrimpressione, nella misura in cui risulta finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è soggetta al medesimo trattamento degli altri messaggi pubblicitari (par. 44).

2. La sovrimpressione animata, in quanto caratterizzata dalla breve durata che la accomuna agli spot, è soggetta alla relativa disciplina con riferimento alla identificabilità del messaggio, all'assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero, al posizionamento e al distanziamento temporale rispetto agli altri eventi pubblicitari, che ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Testo unico della radiotelevisione in genere deve avere durata minima di venti minuti.

3. Con riferimento all'art. 37, comma 5, del Testo unico della radiotelevisione, l'espressione «in genere», in combinazione con le specificità delle sovrimpressioni animate, consente una ragionevole flessibilità della durata di tale distanziamento, richiedendosi una valutazione caso per caso e in relazione alla preminente esigenza di rispetto dell'integrità dell'opera in cui la sovraimpressione è inserita.

08A08002

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DECRETO 22 settembre 2008.

Abrogazione della deliberazione 3 maggio 1999, concernente l'istituzione di un separato archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto ed il suo affidamento in gestione alla società interbancaria per l'automazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in forza del quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio;

Vista la propria delibera del 29 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 20 aprile 1994, recante disciplina della centrale dei rischi e coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la propria delibera del 3 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1999, concernente l'istituzione di un separato archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto (CRIC) ed il suo affidamento in gestione alla società interbancaria per l'automazione (SIA) S.p.a., ora SIA - SSB;

Visti gli articoli 53, comma 1, lettera *b)*, 65, 67, comma 1, lettera *b)*, e 107, comma 2, del TUB, in forza dei quali la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del CICR, ha emanato disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nei confronti di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e, in particolare, la circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successive modificazioni, recante istruzioni per gli intermediari creditizi sulla disciplina della centrale dei rischi;

Considerata la proposta formulata dalla Banca d'Italia in ordine alla revoca della delibera CICR del 3 maggio 1999 e del conseguente affidamento in gestione dell'archivio accentrato alla SIA-SSB e all'accentramento presso la Centrale dei rischi di tutte le informazioni precedentemente censite nell'archivio sopra menzionato;

Viste le risultanze della procedura di consultazione pubblica condotta dalla Banca d'Italia in relazione a tale proposta;

Considerato che, in relazione al mutato contesto normativo in materia di rischio di credito e alla crescente importanza dei finanziamenti di importo contenuto nella formazione della domanda di credito, anche la rilevazione di tali finanziamenti contribuisce al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, sicché appare opportuno promuoverne il censimento in un unico archivio;

Considerato che la disponibilità di informazioni sui finanziamenti di importo contenuto consente, inoltre, di soddisfare i crescenti fabbisogni informativi della Banca d'Italia connessi con l'espletamento delle funzioni di vigilanza sul mercato creditizio, di ricerca e analisi economica;

Considerato che la scelta della Banca d'Italia di rilevare in Centrale dei rischi i finanziamenti di importo contenuto abbassando l'attuale soglia di censimento, risulta coerente con la sua evoluzione da sistema per il controllo del pluriaffidamento a sistema informativo sulle relazioni creditizie della clientela;

Considerato che la scelta di accentrare presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia tutte le informazioni utili alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e alla sana e prudente gestione dei singoli intermediari assicura rilevanti vantaggi in termini di razionalizzazione ed efficienza del sistema di rilevazione delle informazioni sul credito, riducendo gli oneri gestionali a carico degli intermediari;

Considerato che gli intermediari hanno manifestato l'esigenza che la CRIC continui ad assicurare alcuni servizi per un periodo di un anno dall'avvio della nuova rilevazione della Centrale dei rischi;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dalla Segreteria del CICR per la revoca dell'affidamento alla SIA - SSB della gestione dell'archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Art. 1.

1. La delibera CICR del 3 maggio 1999, concernente l'istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, è revocata. È inoltre revocato il relativo affidamento in gestione alla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA - SSB) S.p.a.

2. Nella Centrale dei rischi sono censiti anche i rischi di importo contenuto in conformità alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2. La SIA- SSB assicura il completamento delle attività della CRIC relative alla rilevazione dei rischi fino al 31 dicembre 2008.

3. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto continua ad assicurare i seguenti servizi:

servizio di prima informazione;

accesso ai dati registrati nell'archivio da parte dei diretti interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2008

Il Presidente: TREMONTI

08A07887

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 3 ottobre 2008 prot. n. 8547, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa della sostituzione dei server del catasto censuario nel giorno 2 ottobre 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 8 ottobre 2008, prot. n. 6536;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali del sotto indicato Ufficio come segue:

nel giorno 2 ottobre 2008;

regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 ottobre 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A07888

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena per il giorno 2 ottobre 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: è stato sostituito il server dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Siena, operazione che ha comportato la chiusura per l'intera giornata del 2 ottobre 2008. La situazione richiede di esser regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena prot. n. 6620 del 24 settembre e prot. n. 6883 in data 7 ottobre 2008, sono stati comunicati la causa e periodo della chiusura dell'Ufficio; la suddetta attivazione del nuovo server può esser considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 560 in data 8 ottobre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 15 ottobre 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A07889

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Palermo nel giorno 22 settembre 2008.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, nel giorno 22 settembre u.s. l'adesione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali ha comportato la sospensione del servizio di presentazione delle formalità dalle ore 10,00.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 23 ottobre 2008

p. *Il direttore regionale:* SORCE

08A07980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Arusha (Tanzania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Gianluca Rossi, agente consolare onorario d'Italia in Arush (Tanzania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Arusha;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Arusha;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Agenzia consolare onoraria in Arusha, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A07882

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, firmato a Parigi il 12 marzo 2007.

Il giorno 10 settembre 2008 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, firmato a Parigi il 12 marzo 2007, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 agosto 2008, n. 136, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008 (S.O.).

In conformità all'art. 34, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1º novembre 2008.

08A07883

Denuncia dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989.

In data 25 settembre 2008 si è perfezionato lo scambio delle note verbali per la denuncia dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989, il cui testo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 (S.O.) del 27 gennaio 1992.

Pertanto l'Accordo cesserà di produrre i propri effetti a partire dal giorno 9 gennaio 2013.

08A07884

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 17 ottobre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3404
Yen	135,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,232
Corona danese	7,4523
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,77510
Fiorino ungherese	268,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,5700
Nuovo leu romeno	3,7130
Corona svedese	10,0191
Corona slovacca	30,515
Franco svizzero	1,5213
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,8950
Kuna croata	7,1664

Rublo russo	35,3465
Nuova lira turca	2,0321
Dollaro australiano	1,9617
Real brasiliano	2,8745
Dollaro canadese	1,5936
Yuan cinese	9,1603
Dollaro di Hong Kong	10,3971
Rupia indonesiana	13139,27
Won sudcoreano	1742,52
Peso messicano	17,2979
Ringgit malese	4,7269
Dollaro neozelandese	2,1852
Peso filippino	64,210
Dollaro di Singapore	1,9848
Baht tailandese	45,922
Rand sudafricano	13,7626

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A08005

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44108 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Bonifica S.p.A.» con sede in Roma, unità di Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44109 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Incanto Group S.r.l.» con sede in Altamura (Bari), unità di Matera, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo di prova dal 10 luglio 2008 al 9 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 luglio 2008 al 9 luglio 2009.

Con il decreto n. 44110 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Vigilanza Partenopea S.r.l.» con sede in Napoli, unità di Napoli, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 28 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 44111 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Solo (già Solo S.p.A.) S.r.l.» con sede in Bonate Sotto (Bergamo), unità di Assago (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 giugno 2008 all'11 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 giugno 2008 all'11 giugno 2009.

Con il decreto n. 44112 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «SNF Italia S.p.A.» con sede in Nova Milanese (Milano), unità di Villanova Canavese (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 giugno 2008 al 1º giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 giugno 2008 al 1º giugno 2009.

Con il decreto n. 44113 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Mavet S.r.l.» con sede in Campodoro (Padova), unità di Asiago (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009.

Con il decreto n. 44114 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «G.B. Conte & Galles S.r.l.» con sede in Schio (Vicenza), unità di Schio (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2009.

Con il decreto n. 44115 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Tessival Sud S.r.l.» con sede in Azzano San Paolo (Bergamo), unità di Airola (Benevento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009.

Con il decreto n. 44116 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Ital Print S.r.l.» con sede in Ceppaloni (Benevento), unità di Ceppaloni (Benevento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009.

Con il decreto n. 44117 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Pantek S.r.l.» con sede in Teverola (Caserta), unità di Teverola (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2009.

Con il decreto n. 44118 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Prisma S.r.l.» con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009.

Con il decreto n. 44119 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Mauro Minini S.r.l.» con sede in Verolanuova (Brescia), unità di Verolanuova (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009.

Con il decreto n. 44120 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Dall'Olio Costruzioni S.r.l.» con sede in Bologna, unità di Bologna, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 luglio 2008 al 14 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 luglio 2008 al 14 luglio 2009.

Con il decreto n. 44121 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Espansione Sud S.r.l.» con sede in Milano, unità di Piedimonte Germano (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009.

Con il decreto n. 44122 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «E.R.C. Elettro Radio Costruzioni S.p.A.» con sede in Calolziocorte (Lecco), unità di Calolziocorte (Lecco), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 luglio 2008 al 28 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 29 luglio 2008 al 28 luglio 2009.

Con il decreto n. 44123 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Ebrille Componenti S.r.l.» con sede in Castagnole delle Lanze (Asti), unità di Castagnole delle Lanze (Asti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 25 febbraio 2008 al 24 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 25 febbraio 2008 al 24 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44124 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Warmor Sud S.r.l.» con sede in Leffe (Bergamo), unità di Airola (Benevento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009.

Con il decreto n. 44125 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Geba» con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009.

Con il decreto n. 44126 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Darotex S.r.l.» con sede in Corato (Bari), unità di Corato (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44127 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Italtractor Operations S.p.A.» con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Potenza, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 novembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2010.

Con il decreto n. 44128 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Cantieri Navali Termoli S.p.A.» con sede in Termoli (Campobasso), unità di Termoli (Campobasso), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º aprile 2008 al 31 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º aprile 2008 al 31 marzo 2009.

Con il decreto n. 44129 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Diemme S.r.l.» con sede in Recanati (Macerata), unità di Recanati (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009.

Con il decreto n. 44130 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Nuova Orsa Maggiore S.r.l.» con sede in Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno), unità di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009.

Con il decreto n. 44131 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.» con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Borgosesia (Vercelli), Valle Mosso (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 21 luglio 2008 al 20 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 21 luglio 2008 al 19 luglio 2009.

Con il decreto n. 44132 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Valman S.p.A.» con sede in Mezzacorona (Trento), unità di Trevignano (Treviso), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 21 luglio 2008 al 20 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 21 luglio 2008 al 20 luglio 2009.

Con il decreto n. 44133 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Graniti SMC S.r.l.» con sede in Muros (Sassari), unità di Muros (Sassari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44134 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Effetre S.p.A.» con sede in Resana (Treviso), unità di Resana (Treviso), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009.

Con il decreto n. 44135 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Porto Industriale Cagliari S.p.A.» con sede in Cagliari, unità di Cagliari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009.

Con il decreto n. 44136 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Diesel Point S.r.l.» con sede in Venezia, unità di Venezia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009.

Con il decreto n. 44137 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Conserve Italia Società Cooperativa Agricola Società cooperativa a responsabilità» con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), unità di Caivano (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009.

Con il decreto n. 44138 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Burgo Group S.p.A.» con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), unità di Tolmezzo (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009.

Con il decreto n. 44139 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Effedi S.r.l.» con sede in Carini (Palermo), unità di Carini (Palermo), Isola delle Femmine (Palermo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2008 al 6 luglio 2008, nonché approvato il relativo programma dal 7 gennaio 2008 al 6 gennaio 2010.

Con il decreto n. 44140 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Cosmo S.r.l.» con sede in Sulmona (L'Aquila), unità di Sulmona (L'Aquila), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, per il periodo dal 7 settembre 2008 al 6 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 settembre 2008 al 6 marzo 2009.

Con il decreto n. 44141 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Cartiera del Maglio S.r.l.» con sede in Sasso Marconi (Bologna), unità di Arsiero (Vicenza), Sasso Marconi (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009.

Con il decreto n. 44142 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Nylstar S.r.l., con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Cesano Maderno (Milano), Pisticci (Matera), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 12 luglio 2008 all'11 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 luglio 2008 all'11 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44143 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Molino Vigevano S.r.l.» con sede in Vigevano (Pavia), unità di Vigevano (Pavia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009.

Con il decreto n. 44144 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Main Group Corporation S.r.l.» con sede in Padova, unità di Padova, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 23 giugno 2008 al 21 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 giugno 2008 al 21 giugno 2009.

Con il decreto n. 44145 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Kostal Italia S.r.l.» con sede in Caselette (Torino), unità di Caselette (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 5 marzo 2008 al 4 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 5 marzo 2008 al 4 marzo 2009.

Con il decreto n. 44146 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Graffer Seggiovie S.r.l.» con sede in Gardolo (Trento), unità di Gardolo (Trento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44147 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Supermercati PAM S.p.a.», con sede in Venezia, unità di Arezzo, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 44148 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Cires S.p.a.», con sede in Porcari (Lucca), unità di Porcari (Lucca), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44149 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Rail Services International Italia S.p.a.», con sede in Costa Masnaga (Lecco), unità di Costa Masnaga (Lecco), Milano, Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, per il periodo dal 5 marzo 2008 al 4 settembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 5 marzo 2008 al 4 settembre 2008.

Il presente decreto, inoltre, retrodata i decreti n. 39967 del 7 dicembre 2006 e n. 41160 del 14 giugno 2007

Con il decreto n. 44150 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Mediagraf S.p.a.» con sede in Noventa Padovana (Padova), unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2010.

Con il decreto n. 44151 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Coopress cooperativa giornalistica S.r.l.» con sede in Rovigo, unità di Perugia, Viterbo, il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2010.

Con il decreto n. 44152 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Società editrice Il Tempo S.r.l.» con sede in Roma, unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 1º marzo 2008 al 31 agosto 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1º marzo 2008 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 44153 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Società editrice Il Tempo S.r.l.» con sede in Roma, unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

Con il decreto n. 44154 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Vespina Edizioni S.r.l.» con sede in Roma, unità di Milano, Pozzuoli (Napoli), Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 per il periodo dal 4 aprile 2008 al 3 ottobre 2008.

Con il decreto n. 44155 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Il Manifesto Società cooperativa a responsabilità» con sede in Roma, unità di Milano, Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1º giugno 2008 al 30 novembre 2008.

Con il decreto n. 44156 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «C.S.P. Centro Stampa Poligrafici S.r.l.» con sede in Campi Bisenzio (Firenze), unità di Bologna, Campi Bisenzio (Firenze), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44157 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Superprint Editoriale S.p.a.» con sede in Assago (Milano), unità di Bologna, Firenze, Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44158 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Poligrafici Editoriale S.p.a.» con sede in Bologna, unità di Bologna, Firenze, Milano, Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44159 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Maia Due S.p.a.», con sede in Roma, unità di Roma, Cagliari, Carini (Palermo), Catania, Catanzaro, Foggia, Frosinone, Marcianise (Caserta), Modugno (Bari), Pineto (Teramo), Orte (Viterbo), Rende (Cosenza), Roma, Sassari, Tito (Potenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44160 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Eugenio Tombolini S.p.a.», con sede in Urbisaglia (Macerata), unità di Colmurano (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 4 luglio 2008 al 3 luglio 2009.

Con il decreto n. 44161 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Billa S.p.a.», con sede in Milano, unità di San Cesario di Lecce (Lecce), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1º novembre 2007 al 31 ottobre 2008.

Con il decreto n. 44162 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Uomo Più Italia S.r.l.» con sede in Arezzo, unità di Arezzo, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dall'8 luglio 2008 al 7 luglio 2009.

Con il decreto n. 44163 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Flovetro S.r.l.» con sede in San Salvo (Chieti), unità di San Salvo (Chieti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 7 agosto 2008 al 30 settembre 2008.

Con il decreto n. 44164 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Bernardi Mozzi Motor S.r.l.» con sede in Zola Predosa (Bologna), unità di Zola Predosa (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 27 maggio 2008 al 26 maggio 2009.

Con il decreto n. 44165 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Supermercati S.r.l.» con sede in Caltanissetta, unità di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Ribera (Agrigento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione sindacale, per il periodo dal 5 settembre 2007 al 2 marzo 2008.

Con il decreto n. 44166 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «MP Infissi S.r.l.» con sede in Torrecuso (Benevento), unità di Torrecuso (Benevento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 21 novembre 2007 al 20 maggio 2008.

Con il decreto n. 44167 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Gate S.r.l.» con sede in Torino, unità di Torino, Asti, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 20 novembre 2007 al 19 novembre 2008.

Con il decreto n. 44168 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Grignasco Knits S.r.l.» con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco (Novara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straordinaria con, per il periodo dal 7 aprile 2008 al 6 aprile 2009.

Con il decreto n. 44174 del 15 settembre 2008 è stato concesso, in favore della «Lear Corporation Italia S.r.l.» con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 2 giugno 2008 al 4 novembre 2008.

Il presente decreto annulla il D.D. n. 42605 del 25 gennaio 2008 limitatamente al periodo dal 2 giugno 2008 al 4 novembre 2008.

08A07892

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Provvedimenti concernenti gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale

Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008 sono state dettate disposizioni relativamente ai seguenti Istituti:

Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 374);

Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 370);

Opificio delle pietre dure (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 373);

Istituto centrale per la demoetnoantropologia (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 371);

Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 372);

Istituto centrale per gli archivi (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 368);

Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 369);

Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 379);

Archivio centrale dello Stato (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 378);

Biblioteca nazionale centrale di Roma (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 376);

Biblioteca nazionale centrale di Firenze (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 377);

Soprintendenze dotate di autonomia speciale (decreto ministeriale 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 375).

I predetti decreti sono consultabili sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali (www.beniculturali.it).

Il testo del suddetto comunicato viene inviato, altresì, in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica gazzettaufficiale@giustizia.it.

08A07979

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nelle regioni: Sardegna, Campania, Calabria, Lombardia, Toscana, Umbria, Piemonte, Marche e Lazio.

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299, tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per la competitività, direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, ufficio IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	ALLEVATORI MARMILLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GAVINO MONREALE (CA)	SARDEGNA	02144860927	11/11/1993
2	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MODERNA A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	01921210900	03/10/2000
3	COOP. MICHELANGELO A R.L. ASSISTANCE SERVICE	NAPOLI	CAMPANIA	06936770632	06/06/1995
4	PELLICANO PICCOLA SOCIETA' COOP.VA PRODUZIONE LAVORO A R.L.	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04012541217	27/04/2001
5	EURO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	CASANDRINO (NA)	CAMPANIA	04611791213	20/11/2003
6	GASTONE SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	CAMPANIA	04514731217	13/06/2003
7	COOPERATIVA AMBIENTE, CULTURA, VITA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07476890632	15/04/1999
8	AZZURRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	04198381214	22/03/2002
9	TIRCOOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	01099060616	07/10/1981
10	SERAPIDE SOCIETA' COOPERATIVA	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07765580639	27/04/2001
11	COOPERATIVA CASA LAVORATORI A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	03725670636	14/03/1978
12	AUSONIA SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07193070633	08/07/1997
13	AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE - LE COLLINE - S.C.A R.L.	CAMPAGNA (SA)	CAMPANIA	03465770653	03/08/1998
14	SISTO RICCIO PESCA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALIFE (CE)	CAMPANIA	02640060618	26/10/1999
15	IL REGNO DI NETTUNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04190041212	25/03/2002
16	URBE NOVA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07837710636	27/11/2001
17	SAN MARCO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTICI (NA)	CAMPANIA	03764180638	31/03/1982
18	SERADI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MUGNANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04573301217	03/10/2003
19	COOP. DI LAVORO MAGGIO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	80114180633	11/05/1979
20	LA SORRENTINO, SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03574800631	04/12/1981
21	A.G.V.H. ASSOCIAZIONE GENITORI E VOLONTARI DEGLI HANDICAPPATI SOC. COOP.	MARIGLIANO (NA)	CAMPANIA	06123280635	31/01/1990
22	NEW ANGELS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	CAMPANIA	04184621219	12/03/2002
23	SOCIETA' COOPERATIVA LA MARINELLA PARCHEGGIATORI A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07455220637	22/01/1999
24	SOMETIL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POGGIOMARINO (NA)	CAMPANIA	03651251211	18/03/1999
25	SOCIETA' COOPERATIVA FLORIANA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07888700635	25/03/2002
26	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CARACCIOLO	NAPOLI	CAMPANIA	06644260637	25/02/1993
27	AZZURRA 2003 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04604321218	10/11/2003
28	CASTAGNARO VILLAGE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	04411821210	03/03/2003
29	LE TRE STELLE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SANT'ANASTASIA (NA)	CAMPANIA	05015640633	29/05/1986
30	FLEGREA 92 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	05933570631	27/09/1989
31	CONTIFATTI SOC. COOP. A R.L.	NOLA (NA)	CAMPANIA	04229101219	24/05/2002
32	CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06348600633	17/04/1991
33	NUOVA APOGEO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TORRE ANNUNZIATA (NA)	CAMPANIA	04484361219	20/05/2003
34	ALBATROS SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROTONE	CALABRIA	02516490790	20/06/2002
35	EDILGARDEN COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	BORGARELLO (PV)	LOMBARDIA	02029490188	17/12/2003
36	IL FILO D'ARIANNA - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU)	TOSCANA	01768850461	23/03/2000
37	IN.COOP. - INDUSTRIALE COOPERATIVA SOC. COOP. A R.L.	SIENA	TOSCANA	01040740522	30/03/2001
38	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ECO A R.L.	TERNI	UMBRIA	00270690555	30/11/1984
39	KA-GI - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08309220013	22/10/2001
40	COOPERATIVA SOCIALE S.I.S.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	MARCHE	93101930423	05/08/2004
41	VOLTUMNA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80255810584	18/06/1959
42	CASABLANCA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	07206250586	02/10/1985
43	LA MIMOSA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	03678001003	29/06/1989
44	MENTANA PROGETTO 92 - SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE LAVORO A R.L.	MENTANA (RM)	LAZIO	03638741003	21/04/1989
45	COOPERATIVA EDILIZIA AGAMEDE - SOC. COOP.VA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	04540061001	15/07/1993
46	LA FILIBUSTA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80202490589	06/03/1959
47	NUOVA DUEMME AUTOGRU - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	01906890593	09/12/1998
48	ROSSO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	06898520587	14/02/1985
49	GENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAN CESAREO (RM)	LAZIO	06315201001	25/07/2000
50	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. CASA SANDRA	ROMA	LAZIO	05279750581	21/12/1981

08A07885

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/467 dell'11 agosto 2008, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Vivaglobin"».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 229 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2008, dove è scritto: «N Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0467/001/II/011», leggasi: «N Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0467/001/II/011, DE/H/0467/001/II/012».

08A07999

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

A seguito del parere espresso dal Comitato di settore il 3 settembre 2008 sul testo di ipotesi di Accordo relativo al CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e della certificazione resa dalla Corte dei conti il 16 ottobre 2008, a seguito della quale si è integrato l'art. 27, comma 1 del presente contratto, il giorno 17 ottobre 2008 alle ore 11,30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:

L'A.Ra.N.: nella persona del Presidente:

avv. Massimo Massella Ducci Teri .... (firmato)

e le seguenti:

Organizzazioni sindacali		Confederazioni sindacali	
CGIL FP........................	(firmato)	CGIL	(firmato)
CISL FPS COSIADI	»	CISL	»
UIL FPL.......................	»	UIL....................	»
FP CIDA	»	CIDA	»
SNABI SDS	»		
SINAFO	»		
AUPI	»	CONFEDIR	»
CONFEDIR SANITÀ ...	»		

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Parte normativa quadriennio 2006 - 2009
e parte economica biennio 2006-2007

PARTE I

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di cui al CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ. per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1º febbraio 2008.

2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.

3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine «dirigente» si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

4. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario, nel testo sono indicate come «dirigenti delle professioni sanitarie».

5. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall'art. 1, comma 3 e commi da 5 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002-2005, primo biennio economico che è indicato nel testo come «CCNL del 3 novembre 2005».

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.

7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.

8. L'art. 2 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato.

TITOLO II

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3.

Relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell'8 giugno 2000, dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e dal CCNL del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina.

Art. 4.

Tempi e procedure per la contrattazione integrativa

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.

2. L'Azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.

3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l'Azienda, trasmette alla regione la documentazione relativa all'ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle OO.SS. ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)* del CCNL del 3 novembre 2005.

4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell'art 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall'Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro centocinquanta giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.

5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell'osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative.

6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.

7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

8. Le aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN i contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell'art. 46, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Le clausole dei commi 3 e 4 del presente articolo hanno carattere sperimentale e sono soggette a verifica delle parti nella prossima sessione negoziale di livello nazionale.

10. L'art. 5 del CCNL del 3 novembre 2005 è disapplicato.

Art. 5.

Coordinamento regionale

1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:

a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 53 del CCNL 3 novembre 2005;

b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;

c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lettera *a*) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 49, comma 2, primo e secondo alinea del CCNL 3 novembre 2005;

d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;

e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;

f) alla verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza;

g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;

h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;

i) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6;

j) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lettera *G)* del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa;

k) ai criteri generali per l'attuazione dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e modalità e limiti della copertura dei relativi oneri;

l) ai criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle ventiquattro ore, di cui all'art. 7 del presente CCNL.

2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 4.

3. Ove le regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1 medesimo.

4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, si applica il comma 2 dell'art. 4 del presente CCNL.

5. Tenuto conto delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (articoli 50, 51, 52 e 53 del primo biennio e 8 e 9 del secondo biennio), nonché dall'art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli articoli 49, 50, 51 e 52 del CCNL 3 novembre 2005, dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNL 5 luglio 2006 e dagli articoli 25, 26 e 27 del presente CCNL.

6. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli articoli 49, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52 del CCNL 3 novembre 2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell'entità dei finanziamenti, dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del decreto legislativo n. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.

7. I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 6 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. L'art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato.

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 6.

Sistema degli incarichi e sviluppo professionale

1. Nell'ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall'art. 27, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 specificando, altresì, che le diverse tipologie di incarico, gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.

3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali vengono ribaditi i seguenti principi:

— in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000, le tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale;

— l'autonomia e la responsabilità professionale del dirigente, quale condizione naturale e necessaria della funzione dirigenziale, vanno salvaguardate anche ove queste si esplichino nell'ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata.

4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all'art. 29 del presente CCNL, modalità e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie.

Capo II

PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI

Art. 7.

Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.

2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.

3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.

4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, lettera *l)* del presente CCNL.

5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall'art. 14, comma 7, del CCNL 3 novembre 2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.

6. È fatta salva l'attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro novanta giorni dalla stipula del presente CCNL.

TITOLO IV

DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

Art. 8.

Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

1. A seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con cui è stato reso esecutivo l'Accordo Stato-regioni del 15 novembre 2007 concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL entra a regime l'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, già provvisoriamente disciplinata dall'art. 41 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004.

2. Le aziende provvedono all'istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L.

3. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente le regioni possono adottare, sulla materia, apposite linee di indirizzo ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, indicando altresì, ove necessario, le modalità e i limiti della copertura dei relativi oneri.

4. Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme previste per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed 'amministrativo, dai CCNL vigenti alla data di entrata in vigore del presente contratto. Di conseguenza la struttura della retribuzione è quella di cui all'art. 33, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005. Alla dirigenza di cui al comma 1 non compete l'indennità di esclusività.

5. La retribuzione di posizione minima unificata attribuita al dirigente di cui al comma 1, è quella stabilita dall'art. 44, comma 1, tavola *C)* del CCNL 3 novembre 2005, come rideterminata dall'art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006, secondo biennio economico e dall'art. 23 del presente contratto.

6. Per la formazione dei fondi della dirigenza del ruolo sanitario appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica si applica quanto previsto dall'art. 5 del CCNL del 3 novembre 2005, come integrate dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNL 6 luglio 2006, secondo biennio per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e confermati dagli articoli 24, 25 e 26 del presente CCNL, fermo restando quanto previsto nel comma 3 del presente articolo.

7. Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definite dall'azienda, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri dirigenti già previste dalla normativa nazionale vigente, nell'ambito di apposito regolamento, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 2001, n. 128, nonché delle attività affidate in concreto a tali dirigenti. Le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell'unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonché l'ottimale organizzazione aziendale. Il regolamento di cui al presente comma dovrà essere stato adottato dall'Azienda prima di procedere all'assunzione dei dirigenti di nuova istituzione.

8. Il presente articolo sostituisce l'art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

Art. 9.

Utilizzo della disciplina provvisoria di cui all'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004

1. In via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell'art. 24, comma 20, del CCNL 3 novembre 2005, l'incarico di cui all'articolo precedente può essere conferito dalle aziende anche al personale appartenente al profilo di assistente sociale, indicato nell'art. 7 della legge n. 251 del 2000, come integrato dall'art. 1-*octies* del decreto-legge n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27 del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale.

2. Per il conferimento degli incarichi al personale di cui al comma precedente, per il quale non è ancora stata emanata la relativa disciplina concorsuale, continuano ad applicarsi le modalità di conferimento di incarichi provvisori, di cui all'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fino all'emanazione della predetta disciplina.

3. Il presente articolo sostituisce l'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per il personale appartenente al profilo di assistente sociale.

TITOLO V

ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

Art. 10.

Disposizioni particolari

1. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1, lettere *b)* e *c)* del CCNL dell'8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico, in merito all'esperienza professionale computabile per i fini ivi previsti.

3. All'art. 29, comma 4, prima alinea, secondo capoverso del CCNL 8 giugno 2000, a decorrere dal presente contratto sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole «non potrà essere inferiore a cinque anni» aggiungere il seguente periodo: «maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di continuità».

4. Nel periodo di vigenza del presente contratto si conferma quanto stabilito dall'art. 24, comma 10 del CCNL 3 novembre 2005.

5. L'art. 13, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, è così modificato:

«L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 1997 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».

TITOLO VI

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 11.

Obiettivi

1. Nell'ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dirigenti.

2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione dell'apporto individuale, le Aziende, nell'ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati, nonché si adoperano per l'incremento della qualità delle strutture sanitarie anche in relazione alla complessità delle tecnologie utilizzate.

Art. 12.

Principi della valutazione

1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione e per l'incremento della soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal CCNL del 3 novembre 2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come integrati dall'art. 13 nonché gli organismi, le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti.

3. Al fine di consentire il rafforzamento dell'efficacia degli strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di cui all'art. 29 del presente CCNL gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di individuare, anche sulla base dell'esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali.

Art. 13.

Procedure della valutazione

1. Le procedure della valutazione, di cui agli articoli 25 e seguenti del CCNL del 3 novembre 2005, devono essere improntate a criteri di imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l'erogazione immediata della relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato.

2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti previsti dall'art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell'incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza dell'incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi.

3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata

dai competenti organismi di valutazione, assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di risultato.

4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 25, comma 2 e comma 5 del CCNL del 3 novembre 2005, l'individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilità dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.

Art. 14.

Comportamento in servizio

1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.

2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3 novembre 2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei servizi.

3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

Art. 15.

Norma di rinvio

1. In considerazione della particolare natura e peculiarità delle professioni del Servizio sanitario nazionale, le parti ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni, volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti gestionali, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.

2. In relazione alla novità della materia ed al fine di poter effettuare tutti i necessari approfondimenti tecnici, le parti concordano di affrontare la tematica di cui al comma 1 nell'ambito della sequenza contrattuale prevista dall'art. 29 del presente CCNL, anche al fine di poter tener conto degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo emanati al riguardo.

Art. 16.

Recesso dell'azienda o ente

1. All'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis.* In ogni caso, l'azienda è tenuta ad attivare le procedure di cui all'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari».

Art. 17.

Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1. All'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, il comma 12 è sostituito dal seguente:

12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, fatta salva l'applicabilità dell'art. 35 del CCNL del 5 dicembre 1996. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Azienda stessa. In tal caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.

Art. 18.

Copertura assicurativa e tutela legale

1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.

2. Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.

3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessità di una ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticità della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, è costituita, presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale.

4. La suddetta Commissione, attraverso modalità ritenute più idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all'art. 29 del presente CCNL.

PARTE II

TRATTAMENTO ECONOMICO BIENNIO 2006-2007

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

Art. 19.

Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2006-2007

1. Dal 1º gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico di cui all'art. 2 del CCNL stipulato il 5 luglio 2006, è incrementato di € 17,70 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.261,10.

2. Da 1º febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 131,30 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 41.968,00.

3. Nulla è innovato per i dirigenti di cui all'art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.

Capo II

BIENNIO 2006-2007

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI

Art. 20.

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 3, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 è così rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1º gennaio 2007
Dirigente incarico struttura complessa	11.129,41	1.259,79	12.389,20
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990	6.617,08	749,02	7.366,10
Dirigente incarico lettera *c)*, art. 27 CCNL 8 giugno 2000	4.214,46	477,05	4.691,51
Dirigente equiparato	3.666,54	477,05	4.143,59
Dirigente < 5 anni	242,88	27,49	270,37

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005.

3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e il comma 9 dell'art. 3 del CCNL del 5 luglio 2006.

Art. 21.

Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, confermata dall'art. 4 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.

2. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole dell'art. 45 citato nel comma 1.

Art. 22.

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1º gennaio 2007
Dirigente incarico struttura complessa	13.187,57	1.185,37	14.372,94
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990	6.061,30	598,14	6.659,44
Dirigente incarico lettera *c)*, art. 27 CCNL 8 giugno 2000	3.452,54	340,70	3.793,24
Dirigente incarico lettera *c)*, art. 27 CCNL 8 giugno 2000, art. 45, comma 2 D.P.R. n. 384/1990	3.452,54	340,70	3.793,24
Dirigente equiparato	2.982,98	340,70	3.323,68
Dirigente < 5 anni	515,88	50,91	566,79

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.

3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell'art. 5 del CCNL del 5 luglio 2006.

Art. 23.

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui all'art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1º gennaio 2007
Dirigente incarico struttura complessa	12.805,29	1.145,91	13.951,20
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990	6.251,74	537,15	6.788,89
Dirigente incarico lettera *c)*, art. 27 CCNL 8 giugno 2000	3.673,86	315,66	3.989,52
Dirigente equiparato	3.292,50	315,66	3.608,16
Dirigente < 5 anni	583,20	50,11	633,31

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.

3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata nel comma 1 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell'art. 6 del CCNL 5 luglio 2006.

Capo III

Art. 24.

Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:

del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall'art. 39, comma 1, data la loro natura stipendiale; indennità dell'art. 41;

dagli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico, art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

Capo IV

I FONDI AZIENDALI

Art. 25.

Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

1. I fondi previsti dall'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005.

2. I fondi del comma 1 sono incrementati delle risorse individuate negli articoli 20, 22 e 23, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

3. È confermato il comma 2 dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006.

Art. 26.

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. Il fondo previsto dall'art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005.

2. Al fine di incentivare la qualità dei servizi erogati, il fondo del presente articolo, è così incrementato:

per l'anno 2007: di € 63,49 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;

per l'anno 2008: di € 117,91 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in relazione alla nuova misura dello stipendio tabellare di cui all'art. 19 del presente CCNL.

Art. 27.

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

1. L'art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli è confermato. L'ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al mede-

simo articolo, comma 1, ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2006, ai sensi del comma 3.

2. In relazione alla necessità di proseguire nell'impegno, già precisato all'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo è così incrementato:

per l'anno 2007 di € 95,27 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;

per l'anno 2008 di € 176,93 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.

3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 11 del CCNL 5 luglio 2006.

PARTE III

NORME FINALI

Art. 28.

Conferme ed integrazioni

1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti CCNL. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell'art. 21 del CCNL del 5 dicembre 1996 e nell'art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.

2. Le parti ribadiscono la necessità che le Aziende nell'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 15-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 si attengano alle modalità e requisiti previsti dall'art. 63, comma 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 per tale tipologia di incarichi.

3. Le assenze retribuite di cui all'art. 23, comma 1, ultima alinea, del CCNL 5 dicembre 1996, sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive nell'anno.

Art. 29.

Norme finali e transitorie

1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche:

rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello;

riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all'art. 6;

disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni vigenti;

disciplina della formazione;

verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso;

individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL;

individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all'art. 18;

problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all'art. 15 le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre 2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano sulla necessità di verificare da parte degli uffici competenti il valore di riferimento retributivo utilizzato al fine della definizione degli incrementi retributivi del presente contratto prima dell'avvio del negoziato per il rinnovo del prossimo biennio contrattuale. Tale esigenza si basa sull'accertata disomogeneità della crescita delle retribuzioni medie dei due distinti accordi per il personale delle aree dirigenziali III e IV.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Fermo restando il rispetto delle scelte delle regioni nell'organizzazione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull'opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

In relazione all'art. 18 le parti chiariscono che, in caso di sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l'assistenza possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione senza ulteriori oneri.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

In relazione all'art. 8, comma 3, le parti precisano che il riferimento alla «copertura finanziaria» deve intendersi nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 251 del 2000.

08A07886

Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medico-veterinaria relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 3 settembre 2008 sul testo di ipotesi di Accordo relativo al CCNL del personale della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e della certificazione resa dalla Corte dei conti il 16 ottobre 2008, a seguito della quale si è integrato l'art. 26, comma 1 del presente contratto, il giorno 17 ottobre 2008 alle ore 11,30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:

L'A.Ra.N.: nella persona del Presidente:

avv. Massimo Massella Ducci Teri .... (firmato)

e le seguenti:

Organizzazioni sindacali		Confederazioni sindacali	
CGIL FP MEDICI	(firmato)	CGIL.	(firmato)
FED. CISL MEDICI COSIME	»	CISL	»
FM aderente UIL FPL. .	»	UIL	»
CIVEMP	»		
FESMED	»		
UMSPED	»		
CIMO ASMD	»	CONFEDIR . . .	»
ANAAO ASSOMED . .	»	COSMED	»

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medico-sanitaria del Servizio sanitario nazionale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.

Parte I

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1º febbraio 2008.

2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.

3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 3 a 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 relativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del quadriennio normativo 2002 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come «CCNL del 3 novembre 2005».

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.

7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.

8. L'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 è disapplicato.

TITOLO II

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3.

Relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 10 febbraio 2004

e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina.

Art. 4.

Tempi e procedure per la contrattazione integrativa

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.

2. L'azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.

3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l'Azienda, ai fini dell'avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all'ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)* del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005. Tale procedura viene attivata all'inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.

4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell'art. 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall'Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.

5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell'osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative.

6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.

7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN i contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell'art. 46, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le parti provvederanno alla verifica dell'applicazione del presente articolo, sulle eventuali criticità per più efficaci modifiche, integrazioni e correzioni.

10. L'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005 è disapplicato.

Art. 5.

Coordinamento Regionale

1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:

a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005;

b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;

c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lettera *a)* del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005);

d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000;

e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005;

f) alla verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza;

g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;

h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l'orario di lavoro come individuati nel Capo II del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto conto anche dell'art. 55, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e successive modifiche, relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;

i) all'applicazione dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6;

j) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lettera *g)* del

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa;

k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 del presente CCNL.

2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 4, comma 2 (tempi e procedure).

3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1 medesimo.

4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, si applica il comma 2 dell'art. 4 (tempi e procedure).

5. Tenuto conto delle lettere *c)* e *d)* del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 (articoli 50, 51, 52 e 53 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall'art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli articoli 54, 55 e 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, dagli articoli 10, 11 e 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006 e dagli articoli 24, 25 e 26 del presente contratto.

6. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli articoli 54 e 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell'entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del decreto legislativo n. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.

7. I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 6 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. L'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 è disapplicato.

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 6.

Sistema degli incarichi e sviluppo professionale

1. Nell'ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall'art. 26 comma 1 e dall'art. 27, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 specificando, altresì, che le diverse tipologie di incarico, che implicano attività gestionali e professionali, sono tutte funzionali ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.

3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali, le parti ribadiscono che:

in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 27 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, le tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale.

l'autonomia e la responsabilità professionali, quali condizioni connaturate alla funzione dirigenziale, vanno salvaguardate anche ove queste si esplichino nell'ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata al raggiungimento di un risultato, nel rispetto delle dinamiche organizzative della struttura stessa.

4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all'art. 28 del presente CCNL, modalità e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie.

Capo II

PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI

Art. 7.

Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.

2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.

3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stan-

chezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.

4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 5, lettera *k* del presente CCNL.

5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall'art. 14, commi 7 e 8, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.

6. È fatta salva l'attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro novanta giorni dalla stipula del presente CCNL.

Capo III

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8.

Obiettivi

1. Nell'ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della funzione dirigenziale.

2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione dell'apporto individuale, le Aziende, nell'ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati, nonché si adoperano per l'incremento della qualità delle strutture sanitarie anche in relazione alla complessità delle tecnologie utilizzate.

Art. 9.

Principi della valutazione

1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione e per l'incremento della soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come integrati dall'art. 10 nonché gli organismi, le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti.

3. Al fine di consentire il rafforzamento dell'efficacia degli strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di cui all'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di individuare, anche sulla base dell'esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali.

Art. 10.

Procedure della valutazione

1. Le procedure della valutazione, di cui agli articoli 25 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, devono essere improntate a criteri di imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l'erogazione immediata delle relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato.

2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti previsti dall'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell'incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza dell'incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi.

3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione, assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di risultato.

4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 25 comma 2 e comma 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, l'individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla Regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilità dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.

Art. 11.

Comportamento in servizio

1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.

2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle carte dei servizi.

3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

Art. 12.

Norma di rinvio

1. In considerazione della particolare natura della professione medica e delle peculiarità del Servizio sanitario nazionale, le parti ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni, volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti gestionali, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.

2. In relazione alla novità della materia ed al fine di poter effettuare tutti i necessari approfondimenti tecnici, le parti concordano di affrontare la tematica di cui al comma 1 nell'ambito della sequenza contrattuale prevista dall'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale del lavoro, anche al fine di poter tener conto degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo emanati al riguardo.

Art. 13.

Recesso dell'azienda o ente

1. All'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis.* In ogni caso, l'azienda è tenuta ad attivare le procedure di cui all'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996 nell'ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.»

Art. 14.

Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1. All'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, fatta salva l'applicabilità dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Azienda stessa. In tal caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.».

Capo IV

ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE

Art. 15.

Disposizioni particolari

1. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1, lettera *b)* e *c)* del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico, in merito all'esperienza professionale computabile per i fini ivi previsti.

Art. 16.

Copertura assicurativa e tutela legale

1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.

2. Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.

3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessità di una ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticità della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, è costituita, presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale.

4. La suddetta Commissione, attraverso modalità ritenute più idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

PARTE SECONDA

Trattamento economico biennio 2006-2007

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO

Art. 17.

Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2006-2007

1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, è incrementato di € 17,70 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.261,10.

2. Dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 131,30 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 41.968,00.

Art. 18.

Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2006 - 2007

1. Dal 1º gennaio 2006, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo, è incrementato dell'importo mensile a fianco di ciascuno indicato:

a) dirigenti medici: € 6,92;

b) dirigenti veterinari: € 8,84.

Dal 1º gennaio 2006 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:

€ 23.167,54 per i medici;

€ 29.580,77 per i veterinari.

2. Dal 1º febbraio 2007 gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato:

a) dirigenti medici: € 79,17;

b) dirigenti veterinari: € 101,09.

Dal 1º febbraio 2007, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:

€ 24.196, 75 per i medici;

€ 30.894,94 per i veterinari.

Art. 19.

Ex medici condotti ed equiparati

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.675,98 previsto dall'art. 4, comma 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2006, in € 6.699,98 e, a decorrere dal 1º febbraio 2007, in € 6.974,78.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

Capo II

BIENNIO 2006 - 2007 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI

Art. 20.

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 5, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006 è così rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1º gennaio 2007
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica	10.655,43	2.890,65	13.546,08
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina	9.250,88	2.890,65	12.141,53
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio	8.557,93	2.890,65	11.448,58
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990	6.807,08	1.846,66	8.653,74
Dirigente incarico lettera *c)* art. 27 Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000	3.446,04	789,49	4.235,53
Dirigente equiparato	2.374,32	789,49	3.163,81
Dirigente < 5 anni	0,00	0,00	0,00

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005.

3. Il fondo dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006.

Art. 21.

Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, alla retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all'art. 6, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2007
Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici	8.557,92	2.890,65	11.448,57
Dirigente incarico struttura complessa territorio	8.557,92	2.890,65	11.448,57
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990	6.807,08	1.846,66	8.653,74
Dirigente con incarico lettera *c)* art. 27 Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000	3.446,04	789,49	4.235,53
Dirigente equiparato	2.374,32	789,49	3.163,81
Dirigente < 5 anni	0,00	0,00	0,00

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005.

3. Il fondo dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006.

Art. 22.

Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 43, comma 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, confermata dall'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003.

2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art. 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l'applicazione degli articoli 49 e 50 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli articoli 46 e 47 del contratto citato, confermati dall'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006.

3. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 citati nei commi precedenti.

Capo III

Art. 23.

Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:

del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000: indennità di cui all'art. 37, comma 2; assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell'art. 40;

dagli articoli 3, 4 e 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

Capo IV

I FONDI AZIENDALI

Art. 24.

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa.

1. Il fondo previsto dall'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005.

2. Il fondo del comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli articoli 20 e 21, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

3. È confermato il comma 2 dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006.

Art. 25.

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. Il fondo previsto dall'art. 11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005.

2. Al fine di incentivare la qualità dei servizi erogati, il fondo del presente articolo, è così incrementato:

per l'anno 2007: di € 74,83 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;

per l'anno 2008: di € 138,98 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in € 25,78. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a € 29,14 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a € 33,63.

Art. 26.

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

1. L'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L'ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1º gennaio 2006, ai sensi del comma 3.

2. In relazione alla necessità di proseguire nell'impegno, già precisato all'art. 65 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo è così incrementato:

per l'anno 2007 di € 112,25 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;

per l'anno 2008 di € 208,46 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.

3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006.

PARTE III

NORME FINALI

Art. 27.

Conferme ed integrazioni

1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti Contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 e nell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 febbraio 2004.

2. Le parti ribadiscono la necessità che le Aziende nell'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 15-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 si attengano alle modalità e requisiti previsti dall'art. 62, comma 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 - giugno 2000 per tale tipologia di incarichi.

3. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005:

art. 11, comma 3: le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3»;

art. 11, comma 4: le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3».

4. Le assenze retribuite di cui all'art. 23, comma 1, ultimo alinea, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive nell'anno.

Art. 28.

Norme finali e transitorie

1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche:

rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello;

riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all'art 6;

disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 120 del 2007 e nel decreto-legge n. 112 del 2008;

disciplina della formazione;

verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso;

individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell'art. 11 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro:

individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all'art. 15;

problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all'art. 15 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre 2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Fermo restando il rispetto delle scelte delle regioni nell'organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull'opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti, rilevato che la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di struttura complessa è differenziata in base all'area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che gli incrementi contrattuali previsti dal presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal quello del 3 novembre 2005 non hanno previsto detta differenziazione, convengono di esaminare la situazione nel prossimo biennio contrattuale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti confermano che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del decreto legislativo n. 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalità espressamente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001 emanato dal competente Ministero della salute.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Le parti, preso atto di quanto previsto dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell'atto di indirizzo il 29 novembre 2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale prevista dall'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, la questione dell'inclusione nel trattamento economico di fine rapporto della retribuzione di posizione variabile aziendale, nella prospettiva di una possibile soluzione legislativa.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

Le parti si impegnano reciprocamente a valutare, nell'ambito dell'esame delle materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui all'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, uno specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi di dirigenti di struttura semplice dipartimentale in relazione alla gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilità specifica nell'ambito del dipartimento.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

In relazione all'art. 16 le parti chiariscono che, in caso di sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l'assistenza possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione, senza ulteriori oneri.

08A07886-bis

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-257) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.